

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PROVINCIA DI RAVENNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA, NONCHÈ DELLE TARIFFE, AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993, COME
MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 566 DEL 28.12.1993**

Art. 10 - Mestieri girovagli, mestieri artistici e commercio in forma itinerante

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione/autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono chiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.